

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VALENZA, CHIARANTE, LA VALLE, GUTTUSO, FERMARIELLO, ULIANICH, VECCHIETTI, PROCACCI, ROMANÒ e MOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1982

Istituzione dell'ente autonomo « Biennale Napoli, incontri di cultura Nord e Sud del mondo »

ONOREVOLI SENATORI. — La proposta contenuta nel presente disegno di legge di dar vita a Napoli ad una nuova struttura culturale pubblica, di rilevanza nazionale ed internazionale, non obbedisce a logiche o ambizioni localistiche, ma vuole fornire una delle risposte valide e necessarie per il complessivo sviluppo civile e culturale del Paese e per l'intensificazione dei rapporti dell'Italia con le culture delle altre nazioni, con particolare riguardo alle culture extra europee del Nord e del Sud del mondo.

La localizzazione a Napoli corrisponde al ruolo storico di questa città quale cerniera democratica tra Nord e Sud e crocevia tra Europa industrializzata e paesi emergenti ed in via di sviluppo del bacino del Mediterraneo e del Terzo mondo (Africa, Asia, America Latina).

Per questo si propone di denominare l'ente autonomo « Biennale Napoli, incontri di

cultura Nord e Sud del mondo », con lo scopo evidente di caratterizzarne la originalità e novità nel panorama delle istituzioni culturali esistenti.

Manca infatti, in Italia, un organismo di promozione e progettazione culturale di rilevanza nazionale che si proponga di superare, in positivo, le impostazioni eurocentriche contribuendo allo sviluppo autonomo delle culture nazionali dei paesi emergenti, nel quadro di una politica di distensione, di pace e di disarmo che miri alla costruzione di un nuovo ordine internazionale, fondato sulla cooperazione non solo tra Est ed Ovest, ma anche e soprattutto tra Nord e Sud del mondo.

Questo vuol dire affrontare una grande questione tipica della nostra epoca e che è stata analizzata anche dal rapporto Mac Bride sui problemi della comunicazione nella società moderna, redatto per conto del-

l'UNESCO: i rischi dell'instaurarsi di veri e propri imperialismi culturali in conseguenza del possesso e del controllo politico di grandi sistemi informativi e dei moderni apparati tecnologici delle comunicazioni di massa, a scala mondiale, da parte dei paesi industrializzati e dei grandi gruppi multinazionali.

Lo sviluppo di una iniziativa italiana su tale terreno contribuirà senza dubbio al superamento dei ritardi che il nostro Paese ha accumulato rispetto ai grandi appuntamenti della vita culturale in una società di massa. Difatti, mentre continua la crescita della domanda di informazione, cultura e spettacolo, rimane carente e inadeguata l'offerta della produzione culturale nazionale.

È mancata finora una politica di governo, che considerasse la cultura come risorsa e finalità dello sviluppo. Di qui l'assenza di un'iniziativa tempestiva e lungimirante dello Stato democratico non solo nel campo della tutela dei beni culturali e ambientali, ma anche per il rinnovamento e il rilancio delle istituzioni e degli organismi culturali e per la creazione, incentivazione e sviluppo di strutture e centri di produzione, da distribuire in modo equilibrato e razionale sull'intero territorio nazionale in rapporto alle diverse vocazioni e potenzialità.

In termini finanziari l'impegno dello Stato democratico nelle attività culturali extra-scolastiche è rimasto sempre molto al di sotto dell'1 per cento del bilancio statale (un decimo delle spese per la pubblica istruzione).

Una svolta si impone con urgenza se non si vuol far correre al nostro Paese — per effetto di una linea di tipo malthusiano — il rischio del consolidarsi di una condizione di dipendenza delle multinazionali della industria culturale e della comunicazione elettronica.

Il segno del cambiamento, anche per quanto attiene all'impegno pubblico per lo sviluppo delle attività culturali, è venuto in particolare da quella vasta area di governi regionali e di amministrazioni locali democratiche che si è formata dopo il voto del giugno '75, determinando una profonda rottura dei vecchi equilibri conservatori. In diverse realtà regionali l'impegno finanzia-

rio delle autonomie per la cultura ha superato il volume della spesa di fonte statale.

Ma ciò, mentre conferma la validità della linea del decentramento e la vitalità del sistema autonomistico, non può sollevare lo stato nazionale dalle sue responsabilità primarie. C'è bisogno infatti di un intervento pubblico programmato e concertato tra Stato e Regioni che realizzi un vero e proprio salto di qualità nello sviluppo delle forze produttive in campo culturale.

Occorrono strumenti adeguati e ben finalizzati: nelle attuali condizioni di ristagno, la spesa globale per la cultura va responsabilmente incrementata, abbandonando la vecchia concezione delle classi dirigenti italiane secondo la quale la cultura non fa parte delle attività direttamente produttive. È vero il contrario: il produrre e il diffondere cultura nelle moderne società di massa comportano sempre più procedimenti industriali e l'uso di tecnologie avanzate. Ma va anche rimarcato come il potenziamento e l'arricchimento delle capacità produttive dei lavoratori dipendono in larga misura dall'incremento delle conoscenze e dal miglioramento della qualità della vita.

E da questo punto di vista molto rimane da fare: non si può dimenticare, ad esempio, che — nonostante i notevoli progressi compiuti in Italia — la spesa complessiva per tutti i tipi di spettacolo, sport compreso, rimane tutt'ora inferiore alla spesa per consumi, pronostici, scommesse e per il consumo del tabacco.

Forti sono inoltre gli squilibri sociali e territoriali quanto a consumi culturali: l'intero Mezzogiorno continentale spende, per lo spettacolo, quanto la sola Lombardia.

Per questo un discorso specifico va fatto sulla condizione del Mezzogiorno. Qui si verifica una contraddizione profonda tra la ricchezza delle energie e delle tradizioni culturali e artistiche da un lato e la povertà, invece, delle strutture produttive e delle possibilità di lavoro intellettuale e creativo, dall'altro.

È sufficiente citare, in proposito, alcuni dati significativi: nel Sud si stampa poco più del 10 per cento dei quotidiani italiani,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non si pubblica alcun periodico a diffusione nazionale di massa, i libri che si stampano nel Sud riguardano 800 titoli su 18 mila in Italia. Ed ancora: le università complete di tutte le facoltà sono solo 2 nel Mezzogiorno continentale mentre nell'Italia centrale, con la stessa popolazione, le università complete sono 6; le strutture e gli organismi della ricerca scientifica sono per oltre il 90 per cento del Centro-Nord; su 84 istituzioni culturali ammesse al contributo statale per la loro rilevanza nazionale solo 5 sono nel Mezzogiorno ed hanno ricevuto nel 1980 contributi per 130 milioni su 5 miliardi.

Per quanto attiene poi alle strutture artistiche la situazione è la seguente: nel Sud gli enti lirici sono 3 su 13; gli stabili di prosa 2 su 12; le compagnie teatrali ammesse al contributo statale nel Mezzogiorno sono 40 su 200. Le grandi istituzioni artistiche, infine, sono tutte fuori del Mezzogiorno: la Biennale a Venezia, la Triennale a Milano, la Quadriennale a Roma.

Il terribile evento del terremoto del 23 novembre, che ha colpito la Campania e la Basilicata, mettendo a nudo gli antichi mali e i nuovi guasti dello sviluppo distorto imposto al Mezzogiorno, ha indotto a riflettere anche sulla gravità delle reali condizioni della vita e delle strutture culturali nel Sud: si registra qui l'aspetto forse più clamoroso dell'insuccesso della linea dell'intervento straordinario.

La questione è stata sollevata con forza e giustificato allarme al convegno « Il ruolo della scienza e della cultura per la rinascita del Mezzogiorno » svoltosi ad Avellino nei giorni 15 e 16 gennaio 1981 ad iniziativa dell'Istituto Gramsci, all'indomani della tragedia del terremoto. In quella occasione è stata rimarcata innanzitutto l'esigenza di una correzione radicale del rapporto tra sapere scientifico e decisione politica, senza di che il potere pubblico rischia di compiere errori gravissimi nell'adozione di scelte da cui dipende il destino di intere collettività. In pari tempo è stata manifestata la preoccupazione che il colpo subito, col terremoto, dalla già fragile struttura culturale del Sud possa tradursi in un arretramento

assai pesante e difficilmente recuperabile, con effetti di aggravamento della disoccupazione intellettuale che raggiunge i livelli più alti nelle regioni meridionali.

Per scongiurare una simile minaccia appaiono indispensabili chiare scelte di politica meridionalistica indirizzate, non solo al ripristino delle strutture esistenti, ma anche alla creazione di nuovi centri e istituzioni che si presentino necessari per determinare una reale rinascita culturale del Mezzogiorno.

Di tali esigenze di fondo si è fatto interprete il gruppo dei senatori comunisti in occasione del dibattito sulla legge per la ricostruzione delle zone terremotate. Un ordine del giorno a firma dei senatori Valenza, Fermariello e Mola, con il quale si chiedeva un impegno del Governo per dar vita a Napoli ad un ente di promozione culturale con caratteristiche istituzionali analoghe a quelle della Biennale di Venezia, è stato accettato come raccomandazione nella seduta del 6 maggio 1981.

Per questi motivi il presente disegno di legge all'articolo 1 sottolinea l'attenzione particolare che va riservata alle esigenze e alle potenzialità di sviluppo culturale della città di Napoli e delle regioni meridionali.

Si intende dar vita ad un organismo che da un lato non sia ripetitivo e concorrenziale rispetto alle altre istituzioni culturali e artistiche di rilevanza nazionale (Biennale di Venezia, Triennale di Milano, Quadriennale di Roma, ecc.) e dall'altro non si sovrapponga o sostituisca alle istituzioni esistenti a Napoli e nel Mezzogiorno.

Al contrario, il nuovo ente va concepito come uno strumento nuovo di promozione culturale che incentivi e valorizzi le capacità produttive delle strutture già operanti, a cominciare dagli istituti universitari (e da quello Orientale di Napoli, in particolare) dai musei, dalle fondazioni e dagli organismi, tra i quali il « Premio Napoli » e gli « Incontri internazionali del cinema » di Sorrento, e con particolare attenzione all'emittenza radio-televisiva pubblica e privata e ai mezzi audiovisuali.

Non un « Beauburg » inteso come villaggio-mostra della cultura, ma un organismo

che contribuisca a fare di Napoli — con l'insieme delle sue strutture, dal centro storico all'area della mostra d'oltremare e all'intero tessuto urbano regionale — una vera capitale della cultura europea e mediterranea.

Dal punto di vista dell'impianto strutturale ed operativo si propone che il nuovo ente articoli la sua attività in quattro grandi sezioni a carattere interdisciplinare (e con forte coinvolgimento del sapere scientifico): 1) spettacolo-realtà; 2) civiltà dell'immagine e comunicazione audio-visiva; 3) beni culturali e politiche di sviluppo; 4) uomo, città e territorio.

Dal punto di vista giuridico-istituzionale si propone di adottare, nelle sue linee generali, il modello della Biennale di Venezia, il quale con le innovazioni del luglio 1973 è stato positivamente collaudato dall'esperienza (un modello in cui sono prevalenti la presenza e la responsabilità delle autonomie locali). L'ente napoletano si differenzia invece da quello veneziano per le finalità generali e per la natura interdisciplinare (e non settoriale e prevalentemente dedicata alle arti) delle proprie attività.

Rispetto alla normativa dell'ente veneziano, si intende altresì accentuare le caratteristiche di agilità e di snellezza della struttura e di democraticità della gestione: in rapporto alle funzioni essenzialmente progettuali e non direttamente gestionali.

L'ente dovrà anche assicurare un giusto equilibrio tra manifestazioni periodiche e

straordinarie da un lato e attività permanenti di documentazione, informazione, studio e ricerca, dall'altro.

Per questo all'articolo 1 si stabilisce che « l'ente organizza le proprie manifestazioni affidandone, di regola, la realizzazione — mediante convenzioni e contratti — ad enti, istituti, associazioni ed imprese preferibilmente cooperative ».

Quanto all'organico si propone un nucleo iniziale molto contenuto, prevedendo futuri eventuali ampliamenti unicamente mediante trasferimenti e comandi di personale da pubbliche amministrazioni, e contando sulle collaborazioni e consulenze esterne.

Gli effetti positivi che è lecito attendersi sull'occupazione anzitutto intellettuale saranno essenzialmente di natura indotta, come risultato della valorizzazione dell'insieme delle risorse culturali. Davvero burocrazia e clientelismo devono stare fuori dalla porta perchè l'attività del nuovo ente sia improntata al massimo di professionalità, di preparazione tecnico-scientifica, di capacità progettuale e manageriale. È importante, certo, localizzare a Napoli una struttura di rilevanza nazionale, nel quadro di un necessario e giusto riequilibrio degli investimenti e della spesa statale per la cultura. Ma ciò deve essere anche un'occasione per sollecitare un rinnovamento profondo delle attività, degli indirizzi e dei metodi di gestione delle principali istituzioni culturali del nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito l'ente autonomo « Biennale Napoli, incontri di cultura Nord e Sud del mondo » per la promozione dell'attività culturale e l'organizzazione di manifestazioni internazionali di cultura, con particolare riguardo agli scambi e alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo e del bacino del Mediterraneo.

L'ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Napoli. Esso è istituito di cultura democraticamente organizzato, aperto a tutti gli orientamenti ideali e artistici, ed ha il compito di valorizzare le energie intellettuali ed il patrimonio scientifico, culturale ed artistico nazionale, con particolare attenzione alle esigenze e alle potenzialità di sviluppo della città di Napoli e delle regioni meridionali.

L'ente agevola la partecipazione di ogni ceto sociale alle proprie iniziative.

L'ente organizza in proprio attività di documentazione, informazione, studio e ricerca.

L'ente programma le proprie iniziative e manifestazioni affidandone, di regola, la realizzazione — mediante convenzione e contratti — ad enti, istituti, associazioni ed imprese preferibilmente cooperative.

L'attività dell'ente si articola nelle seguenti sezioni permanenti a carattere interdisciplinare:

- a) spettacolo-realtà;
- b) civiltà dell'immagine e comunicazione audiovisiva;
- c) beni culturali e politiche di sviluppo;
- d) uomo, città e territorio.

Possono essere costituite anche sezioni speciali non permanenti.

Art. 2.

L'organizzazione delle manifestazioni è disciplinata da regolamenti adottati dal con-

siglio direttivo su proposta delle commissioni di cui all'articolo 16.

Art. 3.

L'ente provvede ai suoi compiti con:

- a) un fondo di dotazione iniziale;
- b) il contributo ordinario stanziato ogni anno, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa del Ministero dei beni culturali e ambientali e del Ministero del turismo e dello spettacolo;
- c) i contributi ordinari annuali del comune e della provincia di Napoli e della regione Campania;
- d) eventuali contributi straordinari dello Stato, del comune, della provincia di Napoli e della regione Campania;
- e) i proventi di gestione;
- f) eventuali contributi ed assegnazioni di enti e privati;
- g) eventuali contributi ed assegnazioni di Stati, enti e privati stranieri, sul cui accoglimento si siano pronunciati favorevolmente il consiglio direttivo di cui al successivo articolo 8 e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- h) eventuali redditi patrimoniali.

Art. 4.

Sono organi dell'ente: il presidente, il consiglio direttivo, il collegio sindacale.

Art. 5.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente e ne promuove le attività.

Convoca e presiede il consiglio direttivo; vigila sull'applicazione dello statuto e sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari; provvede alla preparazione della relazione sull'attività dell'ente, del bilancio preventivo e del rendiconto, di cui cura la pubblicazione e la trasmissione statutaria; firma gli atti e i contratti congiuntamente al direttore amministrativo; promuove gli atti conservativi dell'ente; sta in giudizio come attore e come convenuto; cura l'osser-

vanza dei regolamenti; esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dai regolamenti.

Art. 6.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente dell'ente ed è composto da:

- a) il sindaco di Napoli o un suo delegato che assume la vicepresidenza dell'ente e lo presiede fino alla nomina del presidente;
- b) tre membri designati dal consiglio comunale di Napoli;
- c) tre membri designati dal consiglio provinciale di Napoli;
- d) cinque membri designati dal consiglio regionale della Campania;
- e) tre membri designati dal Consiglio dei Ministri;
- f) un membro designato dal personale di ruolo dell'ente.

Il presidente è eletto nel seno del consiglio nella sua prima riunione a maggioranza dei voti dei componenti il consiglio stesso.

I componenti del consiglio direttivo di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* del primo comma del presente articolo sono scelti fra personalità della cultura e dell'arte e tra esperti di materie amministrative e di gestione aziendale.

Le comunicazioni relative alle designazioni e alle elezioni di cui al primo comma devono pervenire al presidente dell'ente prima della scadenza del consiglio direttivo in carica.

I membri del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

Il consiglio direttivo è l'organo deliberante dell'ente. Esso stabilisce gli indirizzi per la realizzazione dei programmi di attività istituzionali con motivata relazione, assicurando un giusto equilibrio tra manifestazioni periodiche e straordinarie da un lato e attività permanenti di documentazione, informazione, studio e ricerca dall'altro.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al consiglio, in particolare, è riservato deliberare in ordine:

a) al piano triennale di massima per le attività dell'ente;

b) all'approvazione dei programmi e dei regolamenti delle manifestazioni;

c) alla nomina e alla revoca del segretario generale e dei direttori di cui agli articoli 15 e 16;

d) alla nomina e alla revoca delle commissioni di cui al successivo articolo 16, nonchè alla nomina delle commissioni previste dai regolamenti delle manifestazioni, sentiti i rispettivi direttori;

e) a iniziative culturali e artistiche che possono essere proposte da gruppi, enti ed associazioni;

f) all'organizzazione di mostre e manifestazioni all'estero.

Al consiglio è altresì riservato deliberare, in particolare, relativamente:

1) al bilancio annuale preventivo e consuntivo e alle relative variazioni;

2) alla ripartizione ed alla spesa dei contributi, nonchè dei redditi e dei proventi, attribuendoli, anno per anno, secondo le esigenze da soddisfare per le attività programmate e svolte; quota parte del bilancio annuale dovrà essere destinata, sulla base di impegni programmatici, all'attività permanente e alle iniziative per il decentramento;

3) alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

4) agli acquisti, alle transazioni ed alienazioni ed ai contratti in genere;

5) all'accettazione di lasciti, donazioni e legati;

6) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio e, in generale, a tutti gli atti economici e giuridici interessanti l'ente, i suoi compiti, la sua organizzazione, le sue attività;

7) alle indennità spettanti ai componenti il consiglio direttivo ed agli emolumenti da corrispondere ai componenti il collegio dei sindaci, ai componenti le commissioni e le giurie ed agli esperti aventi incarichi da parte dell'ente;

8) agli eventuali conflitti di competenza fra gli organi interni;

9) all'assunzione di tutti i dipendenti nei modi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 9;

10) ai rapporti con le nazioni che partecipano alle manifestazioni dell'ente.

Le deliberazioni di cui al punto 7) del terzo comma sono approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il tesoro, entro il termine massimo di cinque mesi, trascorsi i quali le deliberazioni stesse divengono esecutive.

Ferme restando le competenze e le prerogative del presidente, del vicepresidente e del segretario generale, il consiglio direttivo istituisce al suo interno, per l'espletamento dei compiti più operativi, un comitato esecutivo, composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre consiglieri. Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del comitato.

Art. 8.

La partecipazione alle manifestazioni dell'ente autonomo « Biennale Napoli, incontri di cultura Nord e Sud del mondo » avviene per invito rivolto agli autori dal consiglio direttivo.

Ove questi lo ritenga opportuno, concorda con i competenti organi dei paesi stranieri le forme di collaborazione da prevedere nei programmi e nei regolamenti, di cui all'articolo 2 e al secondo comma, punto *d*), dell'articolo 7 della presente legge.

Art. 9.

Con apposito regolamento, il consiglio direttivo dell'ente determina:

l'ordinamento degli uffici e dei servizi, e l'organico del personale;

le modalità di assunzione, il trattamento economico di attività e di quiescenza, e le attribuzioni del personale di ruolo;

la consistenza numerica, le attribuzioni e il trattamento economico del personale avventizio.

Il regolamento è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro; trascorsi senza pronuncia 180 giorni dalla data di notifica, il regolamento si intende approvato.

Art. 10.

I componenti il consiglio direttivo, indicati nelle lettere da *b*) a *g*) del comma primo dell'articolo 6, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati limitatamente al triennio successivo. Nel caso di vacanza nel corso del triennio si provvede alla sostituzione entro trenta giorni, con le stesse modalità previste dall'articolo 6 della presente legge ed i nuovi membri durano in carica per il periodo necessario al compimento del triennio stesso.

Alla costituzione del nuovo consiglio si provvede entro tre mesi dal termine del mandato del consiglio precedente.

Al presidente ed ai componenti il consiglio direttivo è riconosciuta un'indennità corrispettiva alle loro funzioni.

Art. 11.

Il consiglio direttivo è convocato almeno quattro volte l'anno; una di tali riunioni è riservata all'esame del consuntivo. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.

Sono aperte al pubblico le adunanze in cui il consiglio discute il piano triennale di massima, i programmi e i regolamenti delle manifestazioni, i criteri di attuazione delle iniziative culturali e artistiche deliberate dal consiglio stesso ai sensi della lettera *e*) del secondo comma dell'articolo 9.

Ogni anno, nella fase preparatoria del programma delle manifestazioni, il consiglio direttivo promuove un incontro pubblico a carattere consultivo con le organizzazioni culturali, sociali e politiche interessate ai settori di attività dell'ente.

Lo svolgimento delle adunanze previste dal precedente comma è disciplinato da regolamento approvato dal consiglio direttivo.

Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge ai sindaci quando presiedono le riunioni del consiglio comunale.

Entro sessanta giorni dalla data di insediamento, il consiglio direttivo provvede a redigere un piano di massima per l'attività del triennio di nomina, che deve essere approvato con le stesse modalità del bilancio preventivo annuale; sentiti il segretario generale e i direttori.

L'invito alle sedute, da diramarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di particolare urgenza in cui va diramato almeno quarantotto ore prima, deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

Le adunanze del consiglio direttivo sono valide con la presenza in prima convocazione dei due terzi dei componenti e in seconda convocazione con quella della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del consiglio sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti, fatta eccezione per quelle sulla nomina e sulla revoca del segretario generale e dei direttori, per le quali occorre la maggioranza assoluta.

Delle adunanze del consiglio direttivo, a cura del segretario generale dell'ente, sono redatti verbali convalidati dalla firma del presidente dopo l'approvazione. I verbali delle adunanze di cui al secondo comma del presente articolo sono a disposizione del pubblico.

Art. 12.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può procedere allo scioglimento del consiglio direttivo dell'ente e alla nomina di una commissione provvisoria di gestione per accertare gravi irregolarità amministrative, ovvero per decadenza del consiglio direttivo stesso conseguente a dimissioni della metà dei componenti.

Per la ricostituzione del consiglio direttivo dell'ente, che è effettuata entro tre mesi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.

Art. 13.

Il collegio sindacale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'ente ed è composto:

- 1) da cinque membri effettivi designati:
 - a) uno dal Ministro del tesoro, con funzione di presidente;
 - b) uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
 - c) uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
 - d) due dal consiglio comunale di Napoli;
- 2) nonchè da due membri supplenti designati:
 - a) uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
 - b) uno dalla regione Campania.

Per le designazioni di cui alla lettera *d*) del precedente comma ciascun consigliere comunale vota per un solo nome; sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Il collegio esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relativi alla gestione dell'ente, controlla la conservazione del patrimonio e dei documenti relativi, vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese, effettua verifiche inventariali e di cassa riferendone al consiglio direttivo.

Il collegio redige ogni anno, entro il 30 aprile, la propria relazione amministrativa e finanziaria, che viene presentata al consiglio direttivo e resa pubblica.

I membri del collegio durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Al termine di ogni esercizio finanziario spetta loro, oltre al rimborso delle spese, una indennità stabilita dal consiglio direttivo. I membri del consiglio hanno facoltà di assistere alle sedute del consiglio direttivo.

Art. 14.

L'ente autonomo « Biennale Napoli, incontri di cultura Nord e Sud del mondo » ha:

- un segretario generale;
- un direttore amministrativo;
- un responsabile dell'ufficio stampa;
- un responsabile delle pubbliche relazioni;
- un responsabile dell'archivio e della documentazione;
- un responsabile delle relazioni e degli scambi con l'estero.

I suddetti funzionari dirigenti sono impiegati in pianta organica.

Il segretario generale ha un rapporto di lavoro a tempo determinato con contratto quadriennale, rinnovabile alla scadenza; è assunto per concorso o per chiamata, secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 9.

Il personale esecutivo in organico non può superare complessivamente le 15 unità ed è destinato a coprire le diverse mansioni necessarie al funzionamento tecnico degli uffici da precisare nel regolamento. In rapporto a particolari esigenze può essere assunto, come avventizio stagionale, personale esecutivo e subalterno.

Il personale esecutivo in organico è assunto per chiamata diretta con delibera del consiglio direttivo su proposta del comitato esecutivo di cui all'articolo 7.

L'ente si avvale anche di collaborazioni e consulenze esterne.

Nel caso che si manifestino motivate esigenze di ampliamento dell'organico di personale direttivo o esecutivo, tale ampliamento va attuato unicamente mediante richiesta di comandi o trasferimenti da pubbliche amministrazioni.

Allo scopo di consentire all'ente l'immediata entrata in funzione dopo la pubblicazione della legge istitutiva nella *Gazzetta Ufficiale*, in attesa delle assunzioni del personale in pianta stabile, si provvede a coprire le necessità di cui al presente articolo con personale temporaneamente distaccato per comando da pubbliche amministrazioni.

Art. 15.

Il segretario generale è cittadino italiano di particolare competenza nei settori di attività dell'ente e capacità organizzativa e tecnica.

È assunto dal consiglio direttivo e decade dall'incarico per scadenza del contratto, per dimissioni o per revoca motivata del consiglio stesso.

Il segretario generale ha la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo per quanto concerne la gestione generale dell'ente. Ha il compito di assicurare la direzione, il coordinamento e la funzionalità tecnica degli uffici e dei servizi dell'ente.

È capo del personale dell'ente.

Partecipa con funzioni di segretario e con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 16.

Il consiglio direttivo nomina i direttori per le sezioni permanenti di attività interdisciplinare definiti nel piano triennale di cui all'articolo 7 della presente legge. I direttori devono essere cittadini italiani particolarmente competenti nel loro specifico settore. Sono nominati con contratto a termine per un periodo di tre anni e possono essere confermati nell'incarico limitatamente al triennio successivo. Decadono dall'incarico per dimissioni o per revoca motivata del consiglio.

I direttori — nel rispetto della loro autonomia culturale e professionale — sono responsabili della preparazione e dello svolgimento delle attività e delle manifestazioni del settore loro affidato nell'ambito del programma stabilito dal consiglio direttivo.

I direttori sono tenuti ad assicurare una loro continuativa ed adeguata presenza a Napoli.

Partecipano con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo nelle quali sono trattati problemi concernenti il loro settore; presiedono e convocano le commis-

sioni di esperti in numero non superiore a cinque, che hanno carattere consultivo. Al fine di garantire il più possibile il criterio della collegialità nell'elaborazione dei programmi è obbligatorio da parte dei direttori acquisire il parere non vincolante delle commissioni sui programmi stessi, prima della loro presentazione al consiglio direttivo per l'approvazione.

A far parte delle commissioni sono chiamati anche esperti stranieri.

Le commissioni durano in carica tre anni.

Art. 17.

Il consiglio direttivo nomina una consulta composta da personalità della cultura dei paesi stranieri che stabiliscono rapporti di collaborazione con l'ente autonomo « Biennale Napoli, incontri di cultura Nord e Sud del mondo ».

La consulta esprime pareri sui progetti culturali che interessano i paesi stranieri e formula proposte per l'attività complessiva dell'ente.

Art. 18.

Le funzioni di segretario generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altro impegno professionale privato.

Le funzioni di direttore non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato.

I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.

A decorrere dalla data di collocamento in aspettativa, essi sono tenuti a versare all'amministrazione di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsto dalla legge.

Art. 19.

Le riunioni del consiglio direttivo e delle commissioni hanno luogo a Napoli presso la sede dell'ente.

Art. 20.

Il direttore amministrativo provvede alla conservazione del patrimonio dell'ente, alle ordinazioni di incasso per qualsiasi titolo siano devolute all'ente; emette, dietro disposizioni del presidente, gli ordini di pagamento e compie tutte le operazioni necessarie per il normale servizio di gestione e di cassa, esercita le altre mansioni che gli sono assegnate dal regolamento nonchè quelle che gli sono affidate dal presidente e dal segretario generale.

Art. 21.

L'anno finanziario dell'ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

L'esercizio dell'anno finanziario comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo in cui esso si riferisce.

La relativa contabilità distingue le operazioni riguardanti la gestione del bilancio da quelle riguardanti le variazioni patrimoniali.

Art. 22.

Gli eventuali disavanzi di gestione vengono ripianati nel corso del successivo esercizio finanziario a carico del relativo contributo dello Stato come determinato dall'articolo 32.

Nel triennio di gestione di cui all'articolo 10 l'entità complessiva della spesa non può essere superiore all'ammontare globale dei redditi, dei contributi e delle assegnazioni percepiti dalla Biennale nello stesso periodo.

L'eventuale disavanzo esistente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge

viene ripartito sui bilanci immediatamente successivi.

Gli avanzi di gestione sono accantonati per sopperire alle eventuali deficienze di bilancio degli esercizi successivi.

Art. 23.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal consiglio direttivo entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Non oltre il 15 novembre successivo, detto bilancio, corredato dalla deliberazione del consiglio direttivo e dalla relazione del collegio sindacale, deve essere rimesso per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al comune e alla provincia di Napoli nonchè alla regione Campania.

Art. 24.

Il presidente presenta il conto consuntivo al consiglio direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto consuntivo deve essere deliberato dal consiglio direttivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Non oltre il 30 maggio detto conto, corredato dalla deliberazione del consiglio direttivo e dalla relazione del collegio sindacale, deve essere rimesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al comune e alla provincia di Napoli nonchè alla regione Campania. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e i predetti enti possono fare osservazioni al consiglio direttivo dell'ente.

Art. 25.

La gestione finanziaria dell'ente è sottoposta al controllo della Corte dei conti che lo esercita a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Alla Corte dei conti detto bilancio è trasmesso dal presidente dell'ente, non oltre dieci giorni dalla sua deliberazione.

Non è consentita la gestione di fondi fuori bilancio.

Art. 26.

Il servizio di cassa dell'ente è affidato all'ente che svolge il servizio di tesoreria per il comune di Napoli o ad una delle aziende di credito prescelta dal consiglio direttivo tra quelle indicate dall'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

I mandati, per essere esigibili, devono portare congiuntamente le firme del presidente e del direttore amministrativo dell'ente.

Art. 27.

I proventi derivanti dalle attività e manifestazioni dell'ente sono assoggettati all'aliquota del 3 per cento di cui al punto 5 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

Art. 28.

L'ente è ammesso ad usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Art. 29.

Fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, l'ente è esente dall'imposta di ricchezza mobile di categoria *B*, nonchè dall'imposta sui fabbricati.

È inoltre equiparata, alle condizioni di cui al primo comma, ai fini delle imposte indirette sugli affari, alle amministrazioni dello Stato.

Art. 30.

Durante i periodi nei quali sono indette da parte dell'ente manifestazioni di rilevanza internazionale, vengono concesse riduzioni ferroviarie nella misura e per la durata da stabilirsi di volta in volta a norma dei regi decreti-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, e successive modificazioni, e 25 gennaio 1940, n. 9, e successive modificazioni, dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 31.

Le opere presentate nelle proiezioni cinematografiche, pubbliche e private, effettuate nell'ambito di « Biennale Napoli, incontri di cultura Nord e Sud del mondo » sono esenti dal visto di censura.

La disposizione contenuta nel precedente comma non si applica in ordine alla partecipazione alle proiezioni dei minori di diciotto anni.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
TRANSITORIE E FINALI

Art. 32.

Il fondo di dotazione iniziale di cui all'articolo 3, lettera *a*), è fissato in lire 9.000 milioni ed è carico del Ministero del tesoro.

Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'ente autonomo « Biennale Napoli, incontri di cultura Nord e Sud del mondo », di cui all'articolo 3, lettera *b*), è fissato, con decorrenza dall'anno 1982, in lire 6.000 milioni, da iscriversi in ragione di lire 2.500 milioni e di lire 3.500 milioni, rispettivamente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo ed in quello del Ministero dei beni culturali ed ambientali.

La metà del contributo, di cui al secondo comma, deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'esercizio cui si riferisce.

Con decreto del Ministro del tesoro, emanato su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo e del Ministro per i beni culturali e ambientali, fermo restando l'importo annuo complessivo, possono operarsi variazioni compensative fra le somme stanziare negli stati di previsione della spesa dei Ministeri anzidetti. I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare dell'ente autonomo « Biennale Napoli, incontri di cultura Nord e Sud del mondo ».

Art. 33.

Nella prima applicazione della presente legge il consiglio direttivo di cui all'articolo 6 è nominato ed entra in funzione non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

Art. 34.

Nella prima applicazione della presente legge, il regolamento degli uffici e del personale di cui all'articolo 9 è formulato, dal consiglio direttivo, entro e non oltre quattro mesi dal suo insediamento.